

EDDYSTONE

LIGHTHOUSE NEWS



CONSOB fissa i requisiti dei Sales (Area Commerciale)

Consob ha posto in consultazione l'attuazione degli Orientamenti ESMA in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell'intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti o informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti ([link al documento](#)).

In particolare, l'ESMA ha stabilito che, dal momento in cui le Linee guida saranno applicabili (3 gennaio 2018), tutto il personale a diretto contatto con la clientela nella prestazione dei servizi finanziari dovrà possedere i requisiti in termini di "qualifica idonea" e di "esperienza adeguata", oppure dovrà operare "sotto supervisione" fino al raggiungimento dei suddetti requisiti. Nello specifico, le caratteristiche che le qualifiche idonee devono soddisfare per essere considerate conformi ai criteri definiti

negli Orientamenti ESMA, a titolo esemplificativo sono: il conseguimento di un diploma di laurea che preveda il superamento di esami in materia di servizi di investimento; l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari (ex art. 31 TUF); il superamento dell'esame ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo. Per coloro che hanno conseguito un diploma di laurea o un diploma di scuola superiore di durata quinquennale devono possedere un titolo o un'abilitazione che soddisfi i requisiti previsti nelle linee-guida, integrati dal conseguimento di un ulteriore titolo attraverso il superamento di uno specifico esame di valutazione, eseguito da un ente universitario riconosciuto dal MIUR o comunque un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo.

Per quanto riguarda il periodo di tempo necessario per l'acquisizione di un'esperienza adeguata

per l'espletamento dei compiti assegnati da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, o un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati all'esame di valutazione anzidetto, Consob ha proposto l'estensione di tale periodo a 12 mesi, nonostante l'ESMA avesse indicato 6 mesi come arco temporale minimo.

Inoltre, Consob ha confermato il periodo di lavoro "sotto supervisione" per il personale che non presenti i requisiti richiesti, ossia sotto la responsabilità di un membro del personale che possieda sia una qualifica idonea sia un'esperienza adeguata, nel termine di 4 anni. Infine, l'intermediario deve effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei "servizi pertinenti" o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell'intermediario.

Scambio automatico delle informazioni finanziarie

Nel settembre 2014 i paesi del G20 hanno approvato un protocollo comune di scambio automatico delle informazioni di tipo finanziario al fine di combattere l'evasione internazionale. Tale Standard unico globale, sviluppato dall'OCSE, prevede, quindi, un modello di accordo intergovernativo che definisce le norme che regolano lo scambio

stesso e disciplinano le procedure per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ("Common Reporting Standard" o CRS).

Ad oggi l'accordo multilaterale che ha reso operativo il suddetto Standard è stato sottoscritto da 87 Stati e territori. Inoltre, a livello comunitario, con la Diret-

tiva 2014/107/UE, lo scambio diventa operativo a partire dal mese di settembre 2017.

Al fine di approfondire tale tema si segnala il documento di studio I/2016 pubblicato nel mese di dicembre da parte del Gruppo di studio Trust e Common Reporting Standard dell'ODCEC di Milano ([link al documento](#)).

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

In data 23 dicembre 2016 Banca d'Italia ha emanato un provvedimento ([link al documento](#)) che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Di seguito si riportano alcune delle modifiche principali.

Innanzitutto, al Titolo VI è stato introdotto il Capitolo V, denominato “DICR di credito: FIA UE in Italia”, le cui disposizioni disciplinano l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia.

Affinché i FIA UE possano investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia sono necessari: l'autorizzazione dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine; la forma chiusa e lo schema di funzionamento analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti; e l'equivalenza delle norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti.

I gestori, inoltre, devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva per ciascun FIA,

contenente determinate informazioni e corredata dei documenti indicati dal provvedimento stesso, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività. In seguito, Banca d'Italia provvederà ad inviare all'interessato la c.d. “comunicazione di ricezione” e qualora, trascorsi 60 giorni dalla ricezione di quest'ultima, non pervenga alcun divieto da parte della stessa, il gestore potrà avviare l'operatività del fondo in Italia.

Un'altra novità riguarda la sostituzione integrale del Titolo VIII sul “Depositorio di DICR e di fondi pensione”. In particolare, vi è la soppressione della sezione del Capitolo I dedicata alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di calcolare il valore delle quote di DICVM e, di conseguenza, dei riferimenti alla funzione di calcolo del NAV sparsi nel Regolamento.

Inoltre, alcune disposizioni, come quelle disciplinanti il contenuto del contratto tra gestore e depositario o in materia di responsabilità del depositario, distinguono tra FIA e DICVM, mentre altre sono applicabili ad entrambi. Quest'ultimo è il caso del Capitolo II che rinvia direttamente al Capo

4 del Regolamento UCITS per le procedure per la scelta del depositario di DICVM, le condizioni per assicurare l'indipendenza di quest'ultimo, nonché le modalità per evitare i conflitti di interessi, specificando che tale disciplina si applica anche al depositario di FIA.

Infine, si sottolineano due ulteriori novità. La prima, riguardante il patrimonio di vigilanza, aggiunge al Titolo II, Capitolo V, Sezione V, paragrafo 2, il seguente terzo capoverso “Le SGR sotto soglia detengono e/o investono la parte corrispondente al 20% dell'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza, calcolato ai sensi della precedente Sezione II, nelle attività indicate ai precedenti alinea”. Mentre la seconda riguarda il compenso della SGR e consiste nell'aggiunta nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1, dopo il primo capoverso del seguente “Il compenso è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall'SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi”.

Le disposizioni del provvedimento sono entrate in vigore il 5 gennaio 2017.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Il sistema di prevenzione delle frodi aziendali

“L’Internal Audit effettua un’analisi delle red flags istituite in base ai rischi e alle circostanze del caso che caratterizzano l’azienda. Tali red flags non necessariamente indicano che una frode è in corso ma sicuramente rappresentano un importante segnale d’allarme”

L’Associazione ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) ha condotto degli studi sulla rilevante incisività delle frodi nelle organizzazioni finanziarie, soprattutto a livello economico, a cui si aggiunge poi il danno all’immagine della società. In particolare, è stata stimata una perdita totale di 3,7 trilioni di dollari in tutto il mondo dovuta a comportamenti fraudolenti.

È importante rendersi conto che i comportamenti fraudolenti colpiscono direttamente le fondamenta di una società ed è per questo che diventa necessario identificare il ruolo fondamentale dell’Internal Auditor nel riconoscere e smascherare eventuali comportamenti non-etici, prima ancora che diventino illeciti. Infatti, lo studio condotto dall’ACFE dimostra che le perdite e la frequenza con cui vengono assunti comportamenti fraudolenti risultano essere notevolmente inferiori quando all’interno della società vengono adottati sistemi di sorveglianza e di monitoraggio continui.

Per questo motivo, le società dovrebbero istituire adeguati controlli interni, i quali, attraverso il riconoscimento delle “red flags” potrebbero contribuire a migliorare la tutela del patrimonio azienda-

le, ridurre le inefficienze ed il rischio del contenzioso.

L’Internal Audit effettua un’analisi delle red flags istituite in base ai rischi e alle circostanze del caso che caratterizzano l’azienda. Tali red flags non necessariamente indicano che una frode è in corso ma sicuramente rappresentano un importante segnale d’allarme.

Le red flags esistono per diversi tipi frodi, atti illeciti, atti di corruzione e altre circostanze che potrebbero risultare dannose per l’organizzazione. Si tratta, nello specifico, di indicatori rilevanti di potenziali abusi e illeciti.

Le red flags relative al personale dipendente e al bilancio sociale sono le più comuni nella maggior parte delle frodi.

Per quanto riguarda le frodi commesse in relazione al bilancio, l’Internal Audit monitora e analizza le red flags attraverso l’utilizzo di procedure che consentono, ad esempio, di comparare i saldi di bilancio con informazioni non finanziarie, verificare le transazioni insolite o in conto saldi o disposte all’ultimo minuto. Potrebbe essere inoltre utile confrontare i risultati di bilancio con quelli dell’anno precedente ed in relazione alle performance

stimate dalla società sulla base delle previsioni e del budget formulati.

In merito alla frode commessa dal personale dipendente, il comportamento illecito viene assunto contro l’organizzazione per cui il soggetto lavora. Si tratta dei casi eclatanti del dipendente che commette furto di denaro; che chiede un rimborso spese eccedente la quantità effettiva contabilizzata. Inoltre, un esempio di red flag è rappresentata dalla mancanza di segregazione di funzioni del dipendente per cui chi emette l’ordine, chi lo esegue e chi effettua il pagamento non dovrebbe essere la stessa persona. Al fine di identificare quali siano le red flags più adatte alla realtà societaria in cui l’IA opera, è fondamentale avere ben chiaro quale sia il business che caratterizza la società.

Inoltre, importante risulta essere la formazione a tutto il personale dipendente al fine di poter riconoscere e segnalare le red flags, rinforzare le policy aziendali in materia e stabilire quali siano gli adempimenti successivi una volta individuati comportamenti fraudolenti commessi all’interno della compagine aziendale.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I prossimi eventi e convegni

Eddystone prosegue la collaborazione coi principali enti di formazione professionale rivolti agli intermediari finanziari attraverso la partecipazione in qualità di Relatore a convegni su temi specifici per il settore bancario-finanziario.

Tra i prossimi appuntamenti si segnalano 2 convegni organizzati da CONVENIA SRL a Milano:

"IV Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi obblighi" che si terrà il 22 febbraio 2017 in cui Massimo Baldelli interverrà su "Le novità in tema di adeguata verifica semplificata" e Guido Pavan e Simona Sorgona interverranno su "L'autovalutazione del rischio riciclaggio"

"La responsabilità amministrativa delle società e degli enti e gli inter-

mediari vigilati (D.Lgs. 231/01)" che si terrà il 7 marzo 2017 in cui Guido Pavan interverrà su "I ruoli e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza"

Si ricorda che gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Vi è l'obbligo di formazione


- in materia antiriciclaggio
- nelle SGR per gli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

- negli intermediari che hanno adottato il modello organizzazione, gestione e controllo (cd. MOG) ai sensi del d.lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti

Eddystone tramite la propria attività di studio e ricerca, progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del singolo Intermediario.

Eddystone nel 2017 organizzerà tradizionali workshop gratuiti sui seguenti temi:

- IV Direttiva Antiriciclaggio
- Market abuse regulation
- MiFID 2



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



Seguici anche su